



DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI "ASSISTENTI ALLA PERSONA" PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 4.3

Articolo 1

Il registro degli "Assistenti alla Persona" del distretto sociosanitario Roma 4.3 ha la finalità di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di servizi alla persona nell'ambito di programmi assistenziali sociosanitari di natura complessa da attuare in forma indiretta.

Articolo 2

Il registro raccoglie i nominativi degli assistenti qualificati, che intendono prestare servizi di assistenza e cura alla persona, contenendo i dati anagrafici, la formazione effettuata, l'eventuale esperienza pregressa, il target di utenza assistita con la tipologia di assistenza prestata.

Il tutto nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

Articolo 3

Il registro viene gestito dall'Ufficio di Piano del Distretto sociosanitario Roma 4.3 e viene aggiornato ogni 6 mesi, è consultabile on-line sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto sociosanitario Roma 4.3 ed in formato cartaceo presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni stessi.

Il Registro si compone delle sezioni di seguito elencate:

1. operatore sociosanitario (OSS);
2. assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
3. operatore socioassistenziale (OSA);
4. operatore tecnico ausiliario (OTA);
5. assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);
6. diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari;
7. persone non in possesso dei titoli sopra elencati, ma con documentata esperienza in tali funzioni, almeno quinquennale, in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al registro degli assistenti alla persona. Il mancato



conseguimento del titolo entro 12 mesi dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro.

Articolo 4

Possono presentare domanda di iscrizione al registro le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ abbiano compiuto 18 anni;
- ✓ abbiano cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea o per gli extracomunitari siano in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ non siano stati condannati, con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero non abbiano procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
- ✓ siano in possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria in applicazione delle norme vigenti;
- ✓ per le persone straniere: abbiano superato il test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente;
- ✓ aver conseguito uno dei seguenti titoli professionali riconosciuti:

a) operatore sociosanitario (OSS);

b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);

c) operatore socioassistenziale (OSA);

d) operatore tecnico ausiliario (OTA);

e) assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);

f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono altresì richiedere l'iscrizione al Registro degli Assistenti Familiari coloro che, pur sprovvisti dei titoli sopra indicati, abbiano documentata esperienza, almeno quinquennale, in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al Registro, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona. Il mancato conseguimento del titolo entro 12 mesi dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro degli Assistenti Familiari.



Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere tradotti in italiano.

Articolo 5

Al fine della presentazione della richiesta di iscrizione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Modello di domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia dell'attestato di qualifica professionale riconosciuto ai sensi della Legge n.845/78;
- Certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento di servizi di assistenza e cura alla persona;
- Eventuale copia del certificato attestante di avere esperienza lavorativa in materia di assistenza in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane di almeno cinque anni;
- Dettagliato curriculum vitae.

Inoltre, per i richiedenti di cittadinanza straniera:

- Copia del permesso di soggiorno ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Attestato di superamento del test di Lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente;
- Eventuale copia del titolo di studio estero equipollente riconosciuto dallo Stato Italiano.

I requisiti di cui all'articolo 4 devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al registro.

Le veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 vengono controllate e verificate a campione.

La domanda di iscrizione al registro può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno al Comune capofila del Distretto sociosanitario Roma 4.3, in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata.

Articolo 6

La valutazione delle richieste di iscrizione al registro viene svolta da una commissione, che opera a titolo gratuito, composta da n.3 esperti:

- Capo Area del servizio sociale del Comune Capofila e/o da n. 1 figura amministrativa impiegata nei Comuni del Distretto, con livello minimo D1, nominata dallo stesso,



- Dirigente Settore Servizi Sociali di uno dei Comuni afferenti al Distretto sociosanitario Roma 4.3 o suo delegato;
- n. 1 tecnico di servizio, assistente sociale.

La commissione provvede all'iscrizione al registro entro 180 gg. dalla presentazione della richiesta. Nell'eventualità che la documentazione non sia in regola, può essere richiesta un'integrazione. Nel caso che vengano a mancare i requisiti necessari all'iscrizione al registro, la richiesta verrà rigettata.

Articolo 7

Gli operatori iscritti al registro sono tenuti a comunicare, al Comune capofila del Distretto sociosanitario Roma 4.3, la variazione dei requisiti di cui all'articolo 4.

Il venire meno dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 ed il mancato assolvimento di quanto previsto dall'articolo 8, comporta la cancellazione dal registro.

Qualora nello svolgimento dell'attività dell'assistente emergano inadempienze, comportamenti non conformi al profilo professionale o responsabilità a carico del medesimo, è prevista la cancellazione del nominativo dall'elenco.

Articolo 8

L'iscrizione al registro distrettuale degli operatori qualificati a prestare servizi di assistenza e cura alla persona deve essere rinnovata ogni 12 mesi dalla data di prima iscrizione.

Alla domanda dovrà essere allegato una certificazione attestante lo svolgimento di n.12 ore di aggiornamento delle competenze nei seguenti ambiti:

Relazionali e comunicativi;

Sociali;

Culturali;

Sanitari;

Assistenziali.

L'aggiornamento delle competenze può avvenire partecipando alle seguenti attività:

- Seminari;
- Convegni;
- Corsi di formazione online;
- Corsi di formazione in aula;
- Training on the job.